

Comunicato alle S.O.A. n. 26

Segreteria tecnica

Ufficio SOA

Prot. n. 20119/02/segr

Roma, 26/03/02

A tutte le Soa autorizzate

Loro sedi

Oggetto: indicazioni relative alle modalità di Qualificazione Delle imprese

E' stato richiesto all'Autorità se la qualificazione nella categoria specializzata OS25 (Scavi archeologici) possa essere attribuita dalle SOA applicando il DM 3 agosto 2000, n. 294 come modificato dal DM 24 ottobre 2001, n. 420 che disciplina la qualificazione nella categoria specializzata OS2 (Superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico).

Si comunica che il Consiglio dell'Autorità:

- a) sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 109/94 e s.m. nonché all'articolo 5 del DPR 34/2000, espresso nella seduta del 7 dicembre 2001, ed il parere della commissione esperti;
- b) vista la forte affinità sul piano tecnico ed organizzativo delle lavorazioni previste nella declaratoria della categoria OS25 con le lavorazioni previste nella declaratoria della categoria OS2;
- c) considerato che il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352) all'articolo 2, comma 1, afferma che sono beni culturali "le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico e demo-etno-antropologico";

nell'adunanza del 6 marzo 2002 ha ritenuto che la qualificazione nella categoria specializzata OS25 (Scavi archeologici) possa essere attribuita dalle SOA applicando le disposizioni del DM 3 agosto 2000, n. 294 come modificato dal DM 24 ottobre 2001, n. 420.

A seguito di richieste di chiarimenti inviati da alcune SOA, si coglie l'occasione, per precisare, che in ordine a quanto indicato al punto f) del comunicato della segreteria tecnica n. 16 del 10 ottobre 2001 prot. 52914/01/segr., il campo relativo all'iscrizione del direttore tecnico (o dei direttori tecnici) va compilato esclusivamente se tale figura (o tali figure) è stata conteggiata (o sono state conteggiate) di fini della composizione dello staff tecnico dell'impresa, di cui all'articolo 18, comma 7, del DPR 34/2000.

Il Dirigente Generale